

PARERE CONSIGLIO DI STATO SU DM RENTRI

Principali osservazioni

Testo parere Consiglio di Stato	Commento	Note
<p>non offre, come sarebbe stato invece massimamente auspicabile e opportuno, <b>una ricostruzione diacronica adeguata delle dinamiche normative e amministrative (notoriamente complesse) che, da un lato, hanno impedito la realizzazione del sistema precedentemente previsto (il SISTRI)</b> e, dall'altro lato, hanno orientato e determinato, di riflesso e di conseguenza, le scelte riformatrici e la costruzione del nuovo sistema, come prefigurato nello schema di regolamento in esame....</p> <p><b>Manca tuttavia negli atti una più completa ricostruzione del contesto, tale da consentire la comprensione</b>, nella logica di una sorta di VIR (valutazione d'impatto della regolazione), <b>delle ragioni e delle valutazioni che, alla luce del fallimento dei precedenti modelli normativi, hanno motivato</b> (e possono di conseguenza spiegare) le nuove scelte normative e, soprattutto, <b>possono dimostrare la ragionevole possibilità di successo del nuovo sistema</b> e di una sua messa a terra in termini celeri e con risultati efficaci.</p>	<p>Il Consiglio di Stato richiama il fallimento del Sistri e dice che il dm non fa una valutazione delle motivazioni che hanno portato al fallimento del SISTRI né quindi dimostra come questo nuovo sistema sia diverso e non si possa ripetere quel fallimento</p>	
<p>Non sono tuttavia forniti elementi conoscitivi più specifici al di là del menzionato ricorso all'implementazione della banca dati di cui dispone l'Albo gestori ambientali, che si basa <b>sull'infrastruttura informatica dell'Unione delle Camere di commercio – sull'effettiva idoneità di questa infrastruttura digitale a supportare adeguatamente i nuovi carichi di dati e di elaborazioni</b>, né sulle risorse che sono impiegate o che dovranno essere impiegate per la una implementazione, per il suo eventuale potenziamento, per la sua effettiva messa a regime.</p>	<p>Il Consiglio di Stato chiede una valutazione di idoneità della piattaforma RENTRI sia dal punto di vista informatico (capacità di supporto della quantità di dati che si prevede di caricare) che dal punto di vista economico (necessità di risorse per implementazione ed eventuale potenziamento)</p>	
<p>richiede approfondimenti riguarda <b>l'impegno economico-finanziario e la sua copertura</b>. Il testo presentato <b>non risulta bollinato dalla Ragioneria</b> generale dello Stato. Il <b>concerto</b>, espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze (in forma peraltro <b>irrituale</b>, con una nota a firma del Direttore generale per conto del</p>	<p>Sempre rimanendo sull'aspetto economico, il Consiglio di Stato dubita che l'affermazione che dal dm non derivino nuovi oneri a carico della finanza pubblica sia effettiva.</p> <p>Infatti il dm non ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato e dal punto di vista economico</p>	<p>Manca la copertura economico-finanziaria del sistema (non c'è la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato)</p>

<p>Capo dell'Ufficio legislativo), si limita a riferire di aver <i>acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</i>. Eppure <b>non vi è dubbio sul fatto che l'attuazione del regolamento qui proposto comporta non irrilevanti oneri economico-finanziari</b>.</p> <p>costi connessi all'istituzione del Registro elettronico nazionale (<i>pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019</i>) e per il funzionamento del nuovo sistema (<i>A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale</i></p> <p><i>una previsione per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario a circa 36 mesi dall'iscrizione della prima fascia di soggetti obbligati.</i></p> <p>Appare <b>dubbio, pertanto, quanto affermato nel comma 2 dell'art. 24, per cui <i>Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></b></p> <p>Come detto, per la costituzione del RENTRI era prevista un'apposita autorizzazione di spesa (della cui eventuale perenzione o residua disponibilità non è detto nelle relazioni di accompagnamento del testo) e vi sono altri profili di potenziale onerosità.</p> <p>Nell'ulteriore corso dell'<i>iter</i> di adozione del regolamento, il <b>Ministero proponente debba acquisire la prevista bollinatura della Ragioneria generale dello Stato a certificazione della coerenza e solidità economico-finanziaria di tale impianto normativo.</b></p>	<p>prevede un costo di 1,6 milioni di euro nel 2019 che fin dal 2020 avrebbero dovuto essere coperti dai contributi delle aziende (cosa non avvenuta).</p> <p>Il dm prevede che si raggiunga l'equilibrio economico-finanziario dopo 36 mesi dal suo avvio, quindi si deduce che sia necessario prevedere un impegno finanziario da parte dello Stato fino a raggiungimento dell'equilibrio (3 anni dalla data del primo scaglione di iscrizione).</p> <p>Non pare sia chiaro se l'autorizzazione di spesa ci sia, sia in perenzione, sia sufficiente a coprire i costi</p>	
<p>la <b>reale definizione operativa del nuovo sistema è rinviata a convenzioni e atti dirigenziali</b> attuativi di incerta e futura definizione</p>	<p>Il Consiglio di Stato sostanzialmente dice che il sistema delineato nel dm è vago e non definito, infatti la sua reale definizione è demandata ad atti dirigenziali</p>	<p>Quale valore regolatorio possono avere gli atti dirigenziali? Qualora fossero violate le regole di tali atti, sarebbe ammissibile e reggerebbe una norma sanzionatoria stante la legislazione attuale?</p>
<p>è altresì vero che la <b>nuova disciplina introduce consistenti nuovi oneri informativi</b> (cfr. punto C della relazione AIR e tabella di pagg. 7-8: <b>iscrizione al registro elettronico nazionale, nuova modulistica, tenuta e trasmissione al RENTRI in formato digitale dei dati dei</b></p>	<p>Il Consiglio di Stato nota che il sistema introduce nuovi oneri per le imprese di tipo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amministrativo (iscrizione, compilazione modulistica nuova, trasmissione dati, ecc)</li> </ul>	<p>L'intento dichiarato era quello di semplificare dal punto di vista degli obblighi amministrativi e di non gravare di nuovi costi le imprese che già hanno contribuito con SISTRI ad un sistema che non è mai partito</p>

<p>registri cronologici di carico e scarico e del formulario di identificazione), nonché economici, a carico degli operatori economici coinvolti (ad esempio, per il necessario acquisto di un apposito software gestionale, per il quale si stima una spesa per singola impresa oscillante tra euro 600 ed euro 1.000, ai costi attuali di mercato).</p>	<p>- Economico: acquisto software gestionali</p>	
<p>riferisce delle sperimentazioni effettuate e del proficuo dialogo con gli operatori del settore. Sarebbe pertanto senz'altro possibile, evidenzia la Sezione, <b>elevare talune di tali indicazioni a elementi integrativi dell'articolato, per dare al testo una maggiore compiutezza e superare in parte, in tal modo, le lacune indicate.</b></p>	<p>Il Consiglio di Stato chiede che le valutazioni derivanti dalla sperimentazione siano integrate nel dm</p>	<p>Si ricorda che attualmente la sperimentazione si sta svolgendo su un prototipo che è dichiaratamente diverso dal sistema a regime, pertanto non dovrà emergere che la sperimentazione ha dato esito positivo perché ci sono XXX.mila contatti/invii ma dovrà emergere che non si ha ancora avuto modo di sperimentare</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) La "macchina da scrivere" per la tenuta del registro cronologico</li> <li>2) La app per la compilazione del FIR in mobilità</li> <li>3) L'invio dei dati con le strutture di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<p>Il testo proposto presenta una <b>complicata distribuzione delle norme transitorie e di prima applicazione</b> in diversi punti dell'articolato....</p> <p>ritiene la Sezione che sia possibile e senz'altro preferibile <b>concentrare le varie disposizioni transitorie</b>, sopra indicate, ora sparse in vari punti del testo, <b>in un unico articolo appositamente dedicato</b>, nel quale siano accorpate in modo ordinato e chiaro le diverse scadenze e <b>i diversi termini che, si deve precisare, non sono di entrata in vigore, ma di applicabilità delle diverse disposizioni e dei diversi obblighi e adempimenti ivi previsti.</b></p>	<p>Il consiglio di Stato rileva la confusione della strutturazione del dm per quanto riguarda i tempi di applicabilità ed il regime transitorio</p>	
<p>finché può rimanere anche <b>in parte operativo il sistema previgente</b>, anche per una quota minoritaria di operatori economici coinvolti, <b>resta la necessità di lasciare in vigore la vecchia disciplina</b>; diversamente, si correrebbe il rischio di lasciare aperta <b>una lacuna nella disciplina, per i soggetti nei confronti dei quali, non potendosi ancora applicare il nuovo regime, risulterebbe non più applicabile perché abrogato nemmeno quello precedente.</b> Si rimette pertanto al Ministero proponente l'accurata verifica su</p>	<p>L'articolo 23 del dm abroga i due dm 145/98 e 148/98 di approvazione dei modelli di FIR e di registro di carico e scarico a partire da 18 mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo dm (art. 9). Tuttavia dopo 18 mesi divengono obbligati al RENTRI solo i gestori ed i trasportatori di rifiuti conto terzi nonché i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e pericolosi che occupano più di 50 dipendenti. Secondo il Consiglio di Stato si creerà un vuoto normativo fino alla completa applicabilità del dm a tutti gli scaglioni</p>	<p>Questa osservazione può comportare <b>il rischio di un doppio regime con due modelli diversi di registri e FIR per un anno.</b> Abbiamo già sperimentato come il doppio regime sia un aggravio burocratico notevolissimo per le imprese</p>

questo punto, circa la corretta individuazione del termine iniziale di dispiegamento dell'effetto abrogativo dei precedenti regolamenti.	individuati all'art. 13 (30 mesi dall'entrata in vigore)	
--	--	--

Il Consiglio di Stato conclude che

*“è necessario qui formulare una forte raccomandazione all'Amministrazione affinché provveda nel corso del seguente iter di adozione dell'atto a colmare le predette lacune e a meglio chiarire e precisare, anche, possibilmente, mediante apposite integrazioni all'interno dell'articolato normativo, con quali strumenti giuridici e operativi e con quale prevedibile tempistica e ordine logico-giuridico potranno essere assicurate e conseguite l'effettiva strutturazione, implementazione e messa a regime del nuovo sistema RENTRI e dei suoi supporti tecnici (hardware) e logici di programmazione (software).”*